



ASSINDUSTRIA  
VENETOCENTRO  
IMPRENDITORI PADOVA TREVISO

# Il nuovo decreto di interscambio tra Italia e San Marino – D.M. 21 giugno 2021



15 novembre 2021

**Dr. Giampaolo Giuliani**

Il D.M. 21 giugno 2021 recepisce da parte italiana il nuovo accordo relativo alla fatturazione elettronica e ad altri adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2021 e intende mantenere, in modo pressoché invariato, il precedente impianto normativo e procedurale, fortemente ispirato ai principi che regolano gli scambi unionali di beni tra Stati membri

# Art. 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

*“1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal Decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.*

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, pubblicato in G.U. n. 168 del 15 luglio 2021, entrerà in vigore, il **1° ottobre 2021**, ed è composto da 7 titoli e 23 articoli.

Il decreto è, inoltre, completato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021, con il quale sono stabilite le *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 12 Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58”*.

# Decreto Ministeriale 21 giugno 2021

## Art. 22 - Decorrenza

*«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. «*

# D.M. 21 giugno 2021



Dal 1° ottobre 2021

Dal 30 giugno 2022

Le fatture in formato elettronico nei confronti di operatori sammarinesi o da questi predisposte nei confronti di operatori italiani non sono ammesse

Si possono emettere le fatture in formato elettronico, ma sono ammesse anche le fatture cartacee secondo le nuove procedure indicate nel decreto del 21 giugno 2021

Devono essere emesse le fatture in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni previste per legge (ad esempio soggetti passivi che operano mediante il sistema forfettario)

**Attenzione!** A parte le specifiche disposizioni stabilite all'art 22 per quanto attiene l'operatività della fatturazione elettronica e quella della cartacea, il decreto spiega pienamente tutti i suoi effetti a partire dal 1° ottobre 2021

# CESSIONI DALL'ITALIA VERSO SAN MARINO TRA OPERATORI ECONOMICI O SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI

## **Art. 1   Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni**

*«1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.»*



## **Art. 1 Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni**

*«2. È assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.*

*L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.»*

Territorio della  
Repubblica  
italiana



Tutti i trasferimenti di beni sono  
considerate cessioni  
all'esportazioni, ma sono previste  
delle deroghe

Territorio della  
Repubblica  
sammarinese

**Attenzione!** sono  
obbligatori due  
adempimenti per potere  
considerare valide le  
esclusioni:

1. DDT con causale del  
trasporto
2. Annotazione in  
apposito registro

Ai sensi dell'art 1, c. 1 e c 2, **tutti i trasferimenti di beni effettuati da operatori economici italiani in San Marino sono considerate cessioni all'esportazione**

Ai sensi dell'art 1, c. 2, **sono previste specifiche esclusioni**, ad esempio, i beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali, oppure beni introdotti per lo svolgimento di prestazioni

## **Articolo 2 Obbligo di fatturazione elettronica**

*«1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).*

*2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.»*

**Soggetto passivo  
stabilito o  
identificato in  
Italia**

Tutti i soggetti passivi obbligati all'emissione delle fatture elettroniche nei confronti di acquirenti italiani quando effettuano delle cessioni di beni nei confronti di operatori sammarinesi devono emettere la

I soggetti passivi non obbligati per legge (ad esempio i forfettari) all'emissione delle fatture elettroniche nei confronti di acquirenti italiani quando effettuano delle cessioni di beni nei confronti di operatori sammarinesi devono emettere la fattura in formato cartaceo oppure emettere la fattura in formato elettronico (c.1 art 4)

Fattura elettronica  
per cessione di beni e per  
operazioni di transfer  
considerate come cessione  
di beni


Fattura cartacea  
per cessione di beni e per  
operazioni di transfer  
considerate come cessione  
di beni

## **Articolo 3 Modalità di trasmissione della fattura elettronica**

*«1. Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.*

*2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.*

*3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.»*




**ATTENZIONE!** Se entro 4 mesi dall'emissione della fattura non viene ricevuta la fattura validata, nei 30 giorni successivi deve essere emessa nota di variazione ai sensi dell'art 26 DPR n. 633 del 1972 senza sanzioni ne interessi

Cassetto fiscale dove viene depositata la fattura elettronica validata

## **Articolo 4 Emissione della fattura cartacea**

*«1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.*

*3. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 5, lett. b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.»*





## **Articolo 5 Cessioni non imponibili**

*«1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:*

*a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto;*

*b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».*

*2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e 4 comma 3.»*

# Il regime della non imponibilità



È riconosciuto se

1. *Gli operatori economici hanno preventivamente comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino*
2. *I beni sono accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (ricordarsi dell'obbligo della causale) ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472*
3. *In caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento*
4. *In caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».*

**N.B. In assenza di queste condizioni è possibile regolarizzare l'operazione versando la sola**


# Articolo 1 - Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

*«5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.»*

Italia

Tutti i beni che sono trasferiti a San Marino si considerano delle cessioni all'exportazione ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 2 art. 1

San Marino



**Il comma 5 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.**

**Attenzione!** Il differimento richiede che le operazioni debbano essere annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972, e la relativa causale debba essere indicata nel documento di trasporto


Il comma 5 prevede tuttavia anche **delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza .**

In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili


# Articolo 1 - Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

*«6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.»*

**Attenzione!** A fronte di un anticipato pagamento è obbligatorio emettere fattura



Operatore italiano



Operatore sammarinese

**Attenzione!** Le fatture di acconto non sono prese in considerazione dall'Ufficio Tributario il quale valida/vista le fatture soltanto all'atto dell'avvenuta introduzione dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino momento in cui sorge il diritto dell'Erario sammarinese di applicare l'imposta sulle importazioni

**Sistema di interscambio**

**HUB Ufficio Tributario**

# CESSIONI DA SAN MARINO VERSO L'ITALIA TRA OPERATORI ECONOMICI O SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI

# Articolo 1 - Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

*«3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto.*

*4. Non è considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.»*



Territorio della  
Repubblica  
sammarinese



Tutti i beni introdotti in Italia da operatori economici sammarinesi sono considerate importazioni salvo specifiche esclusioni

Territorio della  
Repubblica  
italiana

**Attenzione!** sono obbligatori due adempimenti per potere considerare valide le esclusioni:

1. DDT con causale del trasporto
2. Annotazione in apposito registro


Ai sensi dell'art 1, c. 1 e c 3, tutti i beni introdotti da operatori economici sammarinesi in Italia sono considerate importazioni

Ai sensi dell'art 1, c. 3, sono previste specifiche esclusioni, ad esempio, i beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali, oppure beni introdotti per lo svolgimento di prestazioni

## **Articolo 6 - Modalità di emissione della fattura elettronica**

*«1. Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.»*


# HUB Ufficio Tributario



**ATTENZIONE!** Se entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione (inizio trasporto o spedizione art. 1 c. 5) non viene ricevuta la fattura validata, nei 30 giorni successivi deve essere emessa nota di variazione ai sensi dell'art 26 DPR n. 633 del 1972 senza sanzioni ne interessi

# Articolo 7 - Fattura elettronica con addebito d'imposta


- «1. Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.*
- 2. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.*
- 3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.*
- 4. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»*



# Articolo 8 Fattura elettronica senza addebito d'imposta

*«1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.*

*2. L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.»*



# Articolo 9 Emissione della fattura cartacea

*«1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»*



# Articolo 10 Fattura cartacea con addebito d'imposta


*«1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese: a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta; c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.*

*2. L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti indicati nel comma 1: a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19; b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.*

*3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti: a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario; b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato; c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.*

*4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.*


*5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.»*



# Articolo 11 Fattura cartacea senza addebito d'imposta

*«1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi: a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b) presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie; c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).*

*2. Gli operatori economici italiani: a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c); b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.»*



**Attenzione!** L'imposta è assolta a norma dell'art. 17, secondo comma, DPR n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c); la fattura è annotata nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa

# Articolo 12 - Violazione dell'obbligo di fatturazione

*«1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»*

# Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471


## Articolo 6

*«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. »*

Data di effettuazione dell'operazione (salvo gli specifici casi di differimento vale la data di partenza dei beni da San Marino)

Quarto mese dalla data di effettuazione dell'operazione

Trentesimo giorno dal quarto mese dalla data di effettuazione dell'operazione



Il cessionario o committente deve informare l'Ufficio competente nei suoi confronti, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. **Attenzione!** La regolarizzazione che vale anche per le fatture con addebito d'imposta non richiede mai il versamento dell'IVA

# Articolo 1 - Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

*«5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.»*



# San Marino



Tutti i beni che sono trasferiti da San Marino in Italia si considerano delle importazioni ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 3 art. 1

# Italia



**Il comma 5 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.**

**Attenzione!** Il differimento richiede che le operazioni debbano essere annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972, e la relativa causale debba essere indicata nel documento di trasporto

**Il comma 5 prevede tuttavia anche delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza .**


In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili

# Titolo IV Disposizioni comuni e finali

## Articolo 13 Cessioni nei confronti di privati

*«1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.*

*2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.»*



**Attenzione!** Sono previste tre deroghe relative ai mezzi di trasporto nuovi o come nuovi di fabbrica alle vendite a distanza e per gli acquisti fatti da enti o soggetti ad essi assimilati

# Articolo 14 Cessione di mezzi di trasporto nuovi

*«1 Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.*

*2. L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993.*

*3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993.»*

# Art. 38, c. 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

*“le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

<b>Mezzo di trasporto</b>	<b>Cedente italiano</b>	<b>Iva regime</b>
Nuovo o come nuovo di fabbrica	Operatore economico	Operazione non imponibile (1)
	Privato	Operazione fuori campo IVA
Usato	Operatore economico	Operazione non imponibile – se l'acquirente sammarinese è un operatore economico (1)
		Operazione soggetta ad iva – se l'acquirente sammarinese è un privato (1) (2)
	Privato	Operazione fuori campo IVA
<p><i>(1) Nel caso in cui l'IVA sia stata detratta soltanto parzialmente, nella successiva cessione la base imponibile è determinata applicando al prezzo di vendita le stesse percentuali di detraibilità impiegate in fase di acquisto. Se la parziale detraibilità sia stata determinata dal pro-rata, di cui all'art. 19, comma 5, del DPR n. 633/1972, la base imponibile non deve essere ridotta.</i></p> <p><i>(2) Nel caso in cui il cedente non abbia potuto detrarre l'imposta pagata in fase di acquisto del veicolo, la cessione è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 27 quinquies del DPR n. 633/72</i></p>		

La mancanza del presupposto soggettivo fa sì che le operazioni poste in essere da privati italiani nei confronti di residenti sammarinesi non facciano scattare alcun obbligo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, al pari di quanto avviene in ambito comunitario, il D.M. 24 giugno 2021 riconosce ai soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni che effettuano una cessione di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti sammarinesi (indipendentemente dal fatto che siano operatori economici o privati) un rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto (art. 19, 4 c., del DM del 1993).

In pratica, tale decreto prevede che la domanda di rimborso debba essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, su stampato conforme a quello approvato con il D.M. 19 gennaio 1993 - mod. IVA 38 ric

Si ipotizzi che un soggetto privato italiano acquisti un'autovettura al prezzo di 20.000 euro (oltre all'IVA pari a 4.400 euro), e la ceda successivamente a un soggetto sammarinese, entro i termini e alle condizioni che consentano di considerarla “nuova” al prezzo di 15.000 euro.

**L'ammontare di I.V.A. recuperabile per il privato è di 3.300 euro.**

imposta pagata	4.400
aliquota 22 % di euro 15.000	3.300
<b><u>imposta recuperabile (minore importo)</u></b>	<b>3.300</b>

Si ipotizzi ora che la cessione avvenga per la somma di 25.000 euro. L'ammontare di IVA recuperabile per il privato è di 4.400 euro

imposta pagata	4.400
aliquota 22 % di euro 25.000	5.500
<b><u>imposta recuperabile (minore importo)</u></b>	<b>4.400</b>



<b>MEZZO DI TRASPORTO</b>	<b>ACQUIRENTE ITALIANO</b>	<b>IVA REGIME</b>
NUOVO O COME NUOVO DI FABBRICA	QUALSIASI SOGGETTO	OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA (1)
USATO	OPERATORE ECONOMICO	OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA – SE IL CEDENTE SAMMARINESE È UN OPERATORE
		OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA – SE IL CEDENTE SAMMARINESE È UN PRIVATO
	PRIVATO	OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA
(1) NEL CASO L'ACQUIRENTE SIA UN PRIVATO E IL CEDENTE SAMMARINESE ABBA EMESSO LA FATTURA SENZA ADDEBITO DI IVA L'IMPOSTA DEVE ESSERE ASSOLTA UGUALMENTE DALL'ACQUIRENTE MEDIANTE VERSAMENTO DEL TRIBUTO CALCOLATO SUL PREZZO DI VENDITA PRESSO IL CONCESSIONARIO O ISTITUTO DI CREDITO CON IL MODELLO F24		

Quando i mezzi sono nuovi o considerati come nuovi di fabbrica, l'acquirente per immatricolarli deve preventivamente assolvere l'imposta che deve essere calcolata applicando la percentuale prevista per quel bene sul prezzo di vendita.

Nel caso il cedente e acquirente siano entrambi operatori economici potrà essere utilizzato indifferentemente il sistema dell'IVA pre pagata ovvero la procedura dell'autofatturazione e doppia registrazione così come indicato nel decreto.

Invece, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un privato, l'imposta deve essere necessariamente assolta effettuando, entro trenta giorni dall'acquisto e comunque prima dell'immatricolazione, il versamento tramite il mod F24 (codice tributo 6099), al concessionario della riscossione o una banca abilitata.

Diversamente, se il mezzo di trasporto è da considerarsi usato, l'imposta è dovuta solamente se il cedente sammarinese e l'acquirente italiano sono operatori economici, altrimenti l'operazione non è rilevante ai fini dell'imposta.

Nelle transazioni italo sammarinesi aventi ad oggetto mezzi di trasporto non deve esser utilizzato il modello F 24 – IVA immatricolazione auto UE

Per favorire i propri clienti, nel caso l'imposta sia dovuta, i rivenditori sammarinesi applicano soprattutto il sistema dell'IVA prepagata secondo la procedura prevista dal decreto del 24 dicembre 1993, al titolo II.

Per consentire ai soggetti nazionali l'immediata immatricolazione di mezzi di trasporto nuovi acquistati presso rivenditori sammarinesi, è stata concordata, tra le autorità della Repubblica di San Marino e l'amministrazione finanziaria italiana, la seguente procedura:

- presentazione all'Ufficio competente all'immatricolazione di una dichiarazione dalla quale risulti l'acquisto nella Repubblica di San Marino con il sistema dell'IVA prepagata;
- rilascio del permesso di circolazione definitivo subordinatamente alla presentazione all'Ufficio della motorizzazione civile, direttamente o tramite agenzia, di copia della fattura di vendita recante i timbri e le annotazioni dell'Ufficio IVA di Pesaro.

In ordine a questo procedimento il Ministero delle Finanze, con propria risoluzione del 22 febbraio 1994 n. VII-15-576, ha chiesto il parere di conformità alla Direzione Generale della motorizzazione civile.

# Articolo 15 - Vendite a distanza

*«1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.*

*2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993.*

*3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»*

Stato

A



Stato

B



L'imposta è assoluta nello  
Stato A



Stato

A




Il trasporto è  
effettuato dal  
cedente o per  
suo conto

Stato

B



L'imposta è assoluta nello  
Stato B





# Territorio della Repubblica di San Marino

# Territorio della Repubblica italiana



Operatore economico  
sammarinese


Acquisto da San Marino



Se il cedente supera la somma di 28.000  
euro su base annua per vendite che si  
considerano effettuate a distanza nei  
confronti di privati in Italia deve  
nominare un proprio rappresentante  
fiscale in Italia




Rappresentante fiscale in  
Italia



Privati italiani


Operazione interna





# Territorio della Repubblica italiana

# Territorio della Repubblica di San Marino




# Articolo 16 Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia

*«1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano già identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993.*

*2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali.*

*3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»*




Per acquisti inferiori a 8.000 euro annui il bene rimane inciso dall'imposta sulle importazioni sammarinese. Gli enti devono presentare preventivamente all'acquisto il modello Intra 13. Al superamento del limite di 8.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell'Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva mediante la presentazione del modello anagrafico AA7. Per acquisti superiori a 8.000 euro annui (ovvero se l'acquirente ha fatto apposita opzione) i beni devono essere assoggettati ad IVA presentando il modello Intra 12 ed effettuando il versamento dell'imposta dovuta.

Gli acquisti di beni sono assoggettati ad imposta dagli enti anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali e ancorché gli acquisti non abbiano superato gli 8.000 euro. Per gli acquisti inerenti l'attività istituzionale se ricevono fattura con addebito d'imposta annotano la fattura nella propria contabilità. Se ricevono fatture senza addebito d'imposta i beni devono essere assoggettati ad IVA presentando il modello Intra 12 ed effettuando il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. <sup>60</sup>

# Articolo 20 - Fattura elettronica per le prestazioni di servizi

*«1. Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.»*



Operatore economico  
italiano

Prestazioni fuori campo  
IVA per carenza del  
presupposto territoriale

Prestazioni in campo IVA

In alternativa alla fattura in formato cartaceo può essere emessa fattura in formato elettronico secondo le modalità previste dal decreto **indicando in fattura il codice destinatario dell'Ufficio tributario 2R4GT08**

In alternativa alla fattura in formato cartaceo può essere emessa fattura in formato elettronico secondo le modalità previste per i committenti residenti in Paesi terzi **che impongono l'indicazione nel codice destinatario di 7 «X»**

**Attenzione!** La fattura viene trasmessa dal SDI all'Ufficio tributario il quale però non la vista

**Attenzione!** La fattura non viene trasmessa dal SDI all'Ufficio tributario. Per cui è necessario inviarne una copia cartacea o trasmetterne elettronicamente una copia (ad esempio informato pdf) al committente sammarinese

# Provvedimento del 5 agosto 2021, firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 2021/211273

*Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.*

## **«1. Fatturazione elettronica con la Repubblica di San Marino**

*1.1 Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.*

*1.2 L'Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 - Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino - GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021 (di seguito anche "il decreto" o "il DM").*

*1.3 L'Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.*

*1.4 L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.*

*1.5 È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), anche per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio (Sdl) trasmette la fattura elettronica all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.»*



## ***«2. Consultazione delle fatture sul portale Fatture e Corrispettivi***

*2.1 Attraverso i servizi di consultazione previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, l'operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l'informazione sull'esito dei controlli di cui ai successivi punti 3 e 4.»*

***«3. Cessioni di beni verso San Marino (art. 2 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)***

*3.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'Ufficio tributario di San Marino.*

*3.2 In caso di esito negativo del controllo da parte dell'Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta ed è operata la variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»*

**«4. Cessioni di beni verso l'Italia (artt. 6, 7 e 8 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)**

*4.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia – con addebito dell'imposta (art. 7 DM) – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 4.2 In caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta (art. 8 DM), l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 4.1 consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»*